

Regolamento per la gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Art. 1 (Principi generali e oggetto)

1. Il presente regolamento, ad integrazione della parte generale e speciale del Modello organizzativo di gestione e nell'allegato Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, è volto a salvaguardare il corretto perseguitamento dei fini aziendali, secondo i principi di efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento.
2. Ai fini della salvaguardia dei suddetti principi il presente regolamento disciplina in particolare:
 - la politica aziendale relativa alle sponsorizzazioni della Società nei confronti di terzi;
 - la politica aziendale relativa agli omaggi a terzi;
 - la politica aziendale relativa agli omaggi da terzi.

Art. 2 (Politica aziendale relativa alle sponsorizzazioni della Società nei confronti di terzi)

1. L'Organo amministrativo può individuare annualmente un budget di modesta entità e in ogni caso non superiore a 300,00 euro, da destinare a sponsorizzazioni, intese come sostegno di spese a favore di soggetti terzi in cambio dell'esposizione del nome o del simbolo dell'Azienda, al fine di accrescere la notorietà e il prestigio della stessa.
2. La sponsorizzazione deve in ogni caso essere deliberata dall'Organo amministrativo, dandone motivazione in ordine alle finalità che con la stessa si intendono raggiungere. Le procedure e le decisioni inerenti alla concessione di sponsorizzazioni devono corrispondere alla massima trasparenza ed essere pienamente tracciabili.

Art. 3 (Politica aziendale relativa agli omaggi a terzi)

1. L'Organo amministrativo può individuare annualmente un budget, in ogni caso di modesta entità, da destinare a omaggi nei confronti di terzi, quali clienti, fornitori, professionisti e in generale prestatori d'opera. Gli omaggi comprendono sia beni che ospitalità nei limiti di seguito specificati.
2. Gli omaggi devono in ogni caso essere deliberati dall'Organo amministrativo, dandone adeguata motivazione. Le procedure e le decisioni inerenti alla concessione di omaggi devono corrispondere alla massima trasparenza ed essere pienamente tracciabili.
3. Gli omaggi consistenti in beni devono essere di modico valore, in ogni caso non superiore a 100,00 euro ciascuno, ed essere generalmente corrisposti in occasione di festività o particolari eventi.

4. Gli omaggi consistenti in ospitalità fanno riferimento a pranzi, cene o altre occasioni di ricevimento per lavoro. Essi devono essere improntati alla sobrietà e non determinare comunque a carico dell'azienda un costo superiore a 150,00 euro per ciascun ospite.

Art. 4

(Politica aziendale relativa agli omaggi da terzi)

1. I componenti degli organi della Società, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che svolgono prestazioni per l'Azienda non possono sollecitare omaggi o utilità di qualsiasi tipo nei loro confronti o nei confronti dell'Azienda da parte di terzi che intrattengono rapporti con quest'ultima.

2. I componenti degli organi della Società, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che svolgono prestazioni per l'Azienda non possono in ogni caso ricevere:

- omaggi consistenti in beni o servizi, salvo che in occasioni speciali e per un valore d'acquisto, determinato secondo la migliore offerta di mercato, non superiore a 100,00 euro, in ogni caso per non più di tre volte l'anno;
- inviti a pranzi, cene o intrattenimenti di lavoro, salvo che in occasioni speciali e per un valore per persona non superiore a 100,00 euro, in ogni caso per non più di tre volte l'anno;
- altre liberalità.

3. Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di determinare se il valore del bene rientra nei limiti di cui al comma precedente, ne informa l'Organo amministrativo che, compiuta una valutazione, stabilisce se l'omaggio può essere ricevuto.

4. In ogni caso nessun omaggio, neppure nei limiti consentiti dal comma precedente, può essere ricevuto dai componenti degli organi della Società, dai dirigenti o dal responsabile del procedimento durante una procedura di gara o la negoziazione di un contratto.

5. L'Azienda non può ricevere in nessuna forma omaggi da parte di terzi che intrattengono rapporti con la stessa, salvo che in occasione di festività o particolari occasioni o ricorrenze e in ogni caso per un valore non superiore a 150,00 euro.

6. Qualunque omaggio che, in base ai commi precedenti, non possa essere ricevuto deve essere prontamente restituito, senza farne nel frattempo uso. In attesa della riconsegna esso è conservato presso l'Azienda.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Chi abbia agito in violazione del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dal Sistema sanzionatorio compreso nel Modello di organizzazione e gestione, secondo la tipologia e la gravità del fatto compiuto, ferme restando le altre conseguenze di ordine civile, penale, amministrativo previste dall'ordinamento.